

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2006, n. 0251/Pres.

**Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ex articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.**

---

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 6, L.R. 13/2021 (B.U.R. 11/8/2021, S.O. n. 28).

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità in base ai quali la Regione concede contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ai fini di favorire l'accesso al credito da parte dei professionisti associati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge regionale.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
- a) per ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
  - b) per cooperative: le cooperative di garanzia costituite da professionisti, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 13/2004 in data non anteriore al 14 maggio 2004.

Art. 3  
(Soggetti beneficiari)

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle cooperative di garanzia costituite tra liberi professionisti, con sede legale ed operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, i quali:
- a) sono regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile;

b) sono aderenti ad associazioni inserite nel Registro di cui all'articolo 4 della legge regionale;

2. Le cooperative possiedono i seguenti requisiti:

- a) sono costituite conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) in data non anteriore al 14 maggio 2004;
- b) hanno sede legale ed operativa nel territorio regionale;
- c) hanno quale scopo sociale la prestazione di garanzie a favore dei propri associati nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie ed utili al conseguimento di tale fine;
- d) forniscono garanzie esclusivamente con riferimento ad attività strettamente correlate all'esercizio dell'attività professionale del richiedente;
- e) non hanno fine di lucro e si basano sul principio della mutualità;
- f) sono iscritte al Registro regionale delle cooperative;

3. Le cooperative rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 13/2004;

4. Possono essere soci di cooperative, oltre ai soggetti indicati nel comma 1, le Camere di Commercio della Regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria.

#### Art. 4

##### *(Destinazione del contributo)*

1. I contributi concessi sono diretti esclusivamente all'integrazione dei fondi rischi delle cooperative.

2. La destinazione dei contributi deve figurare esplicitamente nel bilancio consuntivo dell'anno successivo.

3. La mancata esplicitazione nel bilancio comporta la revoca e la restituzione del contributo.

#### Art. 5

##### *(Criteri per la concessione dei contributi)*

1. Lo stanziamento annualmente disponibile per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, viene ripartito tra le cooperative che hanno presentato apposita domanda, ritenuta ammissibile, secondo i seguenti criteri:

- a) 50% dello stanziamento in proporzione al numero effettivo di soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- b) 20% dello stanziamento in proporzione all'entità del capitale sociale e degli altri stanziamenti della cooperativa esistenti all'atto della domanda;
- c) 20% dello stanziamento in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti prestati con il proprio fondo rischi ed in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
- d) 10% dello stanziamento in proporzione al numero dei professionisti beneficiari delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. I contributi di cui al comma 1, diretti alla integrazione dei fondi rischi non possono superare il 25% del loro ammontare.

#### Art. 6 (Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordato ad ogni singolo beneficiario non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

#### Art. 7 (Presentazione delle domande)

1. Le cooperative di garanzia entro il 30 giugno di ogni anno, presentano all'Ufficio competente domanda di contributo per l'integrazione del proprio fondo rischi, a firma del legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo;
- b) copia autentica dello statuto predisposto in conformità alla legislazione statale vigente;
- c) copia degli eventuali regolamenti;
- d) atto di nomina degli organi statutari;
- e) atto comprovante l'iscrizione al registro regionale delle cooperative;
- f) copia delle convenzioni stipulate con le banche, società finanziarie e di locazione finanziaria;
- g) copia delle certificazioni bancarie attestanti l'ammontare degli affidamenti operativi concessi agli associati della cooperativa nell'anno precedente;

- h) copia autenticata del bilancio consuntivo e del rendiconto, dichiarati veri, reali e correttamente compilati dai revisori dei conti, relativi all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda;
- i) evidenza contabile dell'ammontare del capitale sociale e degli eventuali altri fondi esistenti;
- j) evidenza contabile dell'ammontare del fondo rischi;
- k) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che gli associati, che hanno beneficiato di garanzie, non hanno superato il limite previsto per gli aiuti in regime "de minimis" pari a 100.000,00 euro con riferimento al triennio precedente alla data di utilizzo della garanzia;
- l) copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

#### Art. 8

##### *(Concessione ed erogazione del contributo)*

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del regolamento.

2. Il requisito indicato dall'articolo 8, comma 3, lett. a) della legge regionale 13/2004 deve sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. L'istruttoria si conclude entro sessanta giorni dalla data prevista dall'articolo 7, comma 1.

4. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni che devono essere inviate nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, pena l'archiviazione della domanda.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.

6. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria l'Ufficio provvede:

- a) al riparto delle risorse secondo i criteri di cui all'articolo 5;
- b) alla concessione del contributo;
- c) alla verifica della situazione degli aiuti "de minimis" nel triennio precedente la data di concessione del contributo;
- d) all'erogazione del contributo, in via anticipata, in un'unica soluzione e contestualmente alla concessione del contributo.

Art. 9  
*(Obblighi del beneficiario)*

1. Il beneficiario è tenuto a presentare all'Ufficio competente, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'erogazione, copia autentica del bilancio consuntivo approvato.

2. La cooperativa, ai fini della verifica del rispetto del limite previsto per gli aiuti in regime "de minimis" da parte degli associati che hanno beneficiato di garanzie, con riferimento al triennio precedente alla data di utilizzo della garanzia, è tenuta a determinare il valore dell'equivalente sovvenzione in base al metodo di calcolo previsto da Regolamento CEE n. 69/2001.

Art. 10  
*(Disposizioni per la presentazione di documentazione)*

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'Ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 11  
*(Computo dei termini)*

1. Il computo del termine previsto dal presente Regolamento si effettua con le modalità previste dall'articolo 2963 del Codice Civile.

Art. 12  
*(Ispezioni e controlli)*

1. L'Ufficio competente può effettuare gli opportuni accertamenti nei confronti delle cooperative di garanzia tra professionisti per verificare che i contributi concessi siano stati effettivamente impiegati per le finalità per le quali sono stati concessi.

Art. 13  
*(Modulistica)*

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 14  
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15  
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione e limitatamente all'anno 2006, le cooperative di garanzia, con sede in Regione, presentano all'Ufficio competente domanda di contributo per l'integrazione del fondo rischi entro il 31 ottobre.

2. Lo stanziamento a bilancio per l'anno 2006, finalizzato alla concessione del contributo di cui al comma 1, viene ripartito tra le cooperative richiedenti secondo i seguenti criteri:

- a) 50% dello stanziamento in proporzione all'entità del capitale sociale e degli altri fondi della cooperativa esistenti all'atto della domanda;
- b) 30% dello stanziamento in proporzione al numero degli associati all'atto della domanda;
- c) 20% dello stanziamento in proporzione all'ammontare degli eventuali fidi già concessi prestati con il proprio fondo rischi ed in essere all'atto della domanda ovvero deliberati alla stessa data.

3. Qualora lo stanziamento previsto alla lettera c) del comma 2 rimanga totalmente o solo in parte inutilizzato, viene assegnato in parti uguali tra tutte le cooperative di garanzia ammesse a fruire dell'intervento regionale.

4. Le domande di contributo sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo;
- b) copia autenticata dello statuto predisposto in conformità alla legislazione vigente;
- c) copia dell'eventuale regolamento;
- d) atto di nomina degli organi statutari;
- e) atto comprovante l'iscrizione al registro regionale delle cooperative;
- f) copia delle eventuali convenzioni già stipulate con le banche, società finanziarie o di locazione finanziaria;

- g) copia delle eventuali certificazioni bancarie attestanti l'ammontare degli affidamenti operativi già concessi agli associati della cooperativa nell'anno precedente;
- h) copia autenticata del bilancio consuntivo e rendiconto, ove già predisposti, dichiarati veri, reali e correttamente compilati dai revisori dei conti, relativi all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda;
- i) evidenza contabile dell'ammontare del capitale sociale e degli eventuali altri fondi esistenti;
- j) evidenza contabile dell'ammontare del fondo rischi;
- k) copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
- l) Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che gli associati, che hanno eventualmente già beneficiato di garanzie, non hanno superato il limite previsto per gli aiuti in regime di "de minimis" pari a 100.000,00 euro con riferimento al triennio precedente alla data di utilizzo della garanzia.

Art. 16  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino della Regione.